



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. *24*

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Resp. Proced. : M. Poladas

Resp. Istrut. : M. Loffredi

OGGETTO:

Ricostituzione della Commissione
Centrale per gli Esercenti le
Professioni Sanitarie

Il Ministero della Salute, con nota del 01 marzo 2017, ha provveduto ad inviare alla Fnomceo, copia del DPCM, relativo alla ricostituzione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

Nell'allegare, per opportuna conoscenza, copia del Decreto di cui trattasi, evidenziamo l'importanza di questo passaggio che finalmente restituisce agli Ordini, l'Organo giurisdizionale d'appello sui ricorsi avverso i procedimenti disciplinari irrogati dai competenti organi degli Ordini stessi.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE
D.ssa Roberta Chersevani

All.to

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2017/2276-01-03-2017-PARTENZA

CORTE DEI CONTI



0004793-08/02/2017-SCCLA-PCGEPRE-A



Acc. To

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, e in particolare l'art. 17, concernente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

VISTO il regolamento approvato con d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

VISTO l'art. 15, co. 3-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTO il d.P.C.M. 23 maggio 2011, con il quale la suddetta Commissione è stata ricostituita per il quadriennio 2011/2015;

CONSIDERATO che occorre provvedere al rinnovo della suddetta Commissione, essendo scaduto il quadriennio di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo;

VISTA la sentenza n. 193/2014, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, "nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione" e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del medesimo decreto legislativo, "nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione";

VISTA la sentenza n. 215/2016, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, "nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale" e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del medesimo decreto legislativo, "nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale";

VISTE le designazioni del Presidente del Consiglio di Stato;

VISTE le designazioni del Consiglio superiore di sanità;



VISTE le designazioni formulate dalle competenti Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi professionali;

SULLA proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia;

DECRETA

Art. 1

1. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, è così costituita:

Presidente effettivo
Cons. Antonio Pasca

Presidente T.A.R.

Presidente supplente
Cons. Davide Ponte

Consigliere T.A.R.

Componente effettivo designato dal Consiglio superiore di sanità
dott. Giuseppe Celotto

Direttore generale del Ministero della salute

Componente supplente designato dal Consiglio superiore di sanità
dott. Giovanni Leonardi

Direttore generale del Ministero della salute

Componenti designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione di medico chirurgo:
dott. Eugenio Corcioni, dott. Mauro Ucci, dott. Vito Gaudiano, dott. Cosimo Nume, dott. Cesare Ferrari (membri effettivi), dott. Roberto Mora, dott.ssa Maria Erminia Bottiglieri, dott. Cosimo Napoletano, dott.ssa Rita Le Donne, dott.ssa Carolina Ciacci (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

b) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra:
dott. Giuseppe Costa, dott. Giovanni Del Fra, dott. Roberto Gozzi, dott. Giuseppe Guarnieri, dott. Salvatore Rampulla (membri effettivi), dott. Ferruccio Berto, dott. Gianluigi D'Agostino, dott. Ernesto Guarneri, dott. Giovacchino Raspini, dott. Luigi Stamegna (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

c) per l'esame degli affari concernenti la professione di medico veterinario:
dott. Alberto Aloisi, dott. Elio Bossi, dott. Thomas Bottello, dott. Paolo Della Sala, dott. Giovanni Tel (membri effettivi), dott.ssa Daniela Boltrini, dott. Mario Campofreda, dott. Claudio D'Amore, dott. Roberto Giomini, dott.ssa Daniela Mulas (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari.



d) per l'esame degli affari concernenti la professione di farmacista:
dott. Michele Dalfino Spinelli, dott. Ferdinando Maria De Francesco, dott. Lucio Pantano, dott. Gianfranco Picciau, dott. Manlio Schiavinotto (membri effettivi), dott. Giuseppe Castello, dott. Francesco Settembrini, dott.ssa Enrica Quinzio, dott. Francesco Rastrelli, dott. Graziano Santoro (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti.

e) per l'esame degli affari concernenti la professione di ostetrica:
dott.ssa Maria Vicario, dott.ssa Silvia Vaccari, dott.ssa Marialisa Coluzzi, dott.ssa Iolanda Rinaldi, dott.ssa Gabriella Midali (membri effettivi), dott.ssa Patrizia Proietti, dott.ssa Silvia Guerra, dott.ssa Barbara Guarinoni, dott.ssa Maria Vigliotti, dott.ssa Elsa Del Bo (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale dei Collegi delle Ostetriche.

f) per l'esame degli affari concernenti la professione di infermiere professionale, assistente sanitario e vigilatrice d'infanzia:
dott. Luigino Schiavon, dott.ssa Laura Barbotto, dott. Sandro Scipioni, dott. Carmelo Gagliano, dott. Andrea Della Ratta (membri effettivi), dott. Fausto Sposato, dott. Cosimo Molinaro, dott. Vito Millone, dott. Sandro Arnofi, dott.ssa Annamaria Vita (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale dei Collegi I.P.A.S.V.I.

g) per l'esame degli affari concernenti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica:
dott. Michele Calari, dott. Pasquale De Rosa, dott. Angelo Di Matteo, dott. Roberto Pozzoni, dott. Cesare Proietti (membri effettivi), dott.ssa Domenica Argese, dott. Duilio Assennato, dott. Vincenzo Bonetti, dott. Francesco Capurso, dott.ssa Silvana Mondino (membri supplenti) - designati dalla Federazione nazionale dei Collegi T.S.R.M.

2. La Commissione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2


1. Al dott. Antonio Federici, dirigente amministrativo di II fascia del Ministero della salute, sono conferite le funzioni di Segretario della Commissione.

2. Alle spese di funzionamento della Commissione si provvederà ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.


Il presente decreto sarà trasmesso per il visto al competente organo di controllo.

Roma, 27 DIC. 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA



PRINCIPALE UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SEGRETARIATO GENERALE


UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO

DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE


VISTO E ANNOTATO AL N. 414/2017

Roma, 6.2.2017

IL RESPONSABILE



IL MINISTRO DELLA SALUTE



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTIVITÀ
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg. no. - Prot. n.

425

16 FEB 2017

REGISTRATO



